



Claudio Gentile

(dottore di ricerca in Diritto canonico nella Pontificia Università Urbaniana,
Facoltà di Diritto canonico)

**Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina
della Fede. Prime considerazioni ***

*The new Norms Regarding Delicts Reserved To The Congregation For The
Doctrine Of The Faith. First considerations **

ABSTRACT: On December 7, 2021, the “third edition” of the *Norms Regarding Delicts Reserved To The Congregation For The Doctrine Of The Faith* issued by Pope Francis with a rescript of the previous October 8 was published. The text updates the Norms currently in force, issued by John Paul II in 2001 and modified by Benedict XVI in 2010, adapting them to the reformed Book VI of the CIC. The revision made it possible to incorporate the laws enacted in recent years regarding the abuse of minors by clerics and to regulate what has been followed by the Congregation itself. This work, indicating the legislative changes, offers some initial considerations.

SOMMARIO: 1. Inquadramento giuridico - 2. La nuova edizione delle Norme - 3. Conclusioni.

1 - Inquadramento giuridico

Il 7 dicembre 2021 sono state pubblicate le nuove *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* approvate da Papa Francesco con un *Rescriptum ex audientia SS.mi* dell'8 ottobre precedente¹.

Il testo disciplina la normativa sostanziale e processuale relativa ai delitti ritenuti più gravi nell'ordinamento canonico commessi contro la fede, i costumi e nella celebrazione dei sacramenti².

* Contributo sottoposto a valutazione - Article peer evaluated.

¹ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si approva le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 8 ottobre 2021, in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6.

² Per un approfondimento complessivo sull'argomento cfr., *ex multis*, C. GENTILE, *Delicta graviora contra mores. Normativa sostanziale e procedurale*, Aracne, Roma, 2018.



La scelta di quali delitti considerare più gravi è effettuata dallo stesso Legislatore tra

“quei delitti che dal punto di vista oggettivo e secondo il contesto socio-culturale, tenendo anche conto dell’incidenza sull’opinione pubblica, mettono in pericolo il giusto sentire dottrinale sulla fede e sui costumi, venendo a minare alla base la vita stessa della Chiesa - *ad intra et ad extra* - chiamata alla vocazione universale alla santità”³.

Per la loro gravità oggettiva e per i particolari beni giuridici tutelati la competenza a giudicare questi delitti viene riservata, in maniera esclusiva, alla Congregazione per la Dottrina della Fede⁴.

La nozione di riserva in capo alla Congregazione va ricercata nell’istituto dell’*avocatio causae* da parte del Pontefice⁵ e riguarda il delitto in sé, con particolare riferimento alla competenza nel giudicare e nel comminare una sanzione⁶. Prevedendo il Pontefice una riserva in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede si viene a creare una vera e propria restrizione dello *ius iudicandi* nei confronti sia dei tribunali vescovili sin dalla prima istanza, sia delle altre Congregazione romane (a esclusione della Penitenzieria Apostolica per quanto riguarda il foro interno).

La motivazione principale per cui questa particolare categoria di delitti è stata riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede è il loro stretto nesso con la fede (“sospettosi di eresia” si diceva nei secoli scorsi) per quanto riguarda i *delicta contra fidem* e per le particolari ripercussioni che sia la vittima, sia altri membri della comunità possono subire sulla loro retta fede e, di conseguenza, sugli eventuali errori che possono commettere, per ciò che concerne i *delicta contra mores*.

Il provvedimento pontificio pubblicato alla vigilia della solennità dell’Immacolata è solo l’ultimo di una lunga teoria di atti normativi che la

³ D. SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25 (2012), p. 280, e T. BERTONE, *La competenza e la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede. Procedure speciali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 11 (2001), p. 36. Sul concetto di *delictum gravius* e il principio di riserva vedi anche P. DAL CORSO, *I Delicta graviora contro l’Eucaristica*, Marcianum Press, Venezia, 2016, pp. 23-86.

⁴ La Congregazione, tuttavia, può delegare la trattazione della causa a un tribunale diocesano, ma solo in prima istanza.

⁵ Vedi i cann. 1405, 1414 e 1444, § 2, secondo cui il Pontefice, che ha potestà ordinaria, piena e suprema su tutta la Chiesa, può giudicare direttamente, o tramite Tribunali da lui delegati, tutti i fedeli in ogni tipo di causa ecclesiastica.

⁶ Cfr. D. SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti*, cit., pp. 277-278.



Suprema Autorità della Chiesa ha emanato nell'ultimo ventennio in materia di delitti riservati per contrastare in particolar modo, anche sotto la spinta degli organi giurisdizionali statali, dei media e della società civile dei vari Stati, gli odiosi crimini di abuso sui minori commessi dai chierici.

Fino al 2001 non vi era una certezza né sui delitti di competenza della Congregazione, né sulle procedure seguite nei relativi giudizi⁷. A ciò supplì finalmente il Motu Proprio di Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001⁸.

Questo Motu Proprio, il più rilevante in campo penale dopo l'emanazione del *Codex Iuris Canonici* (CIC) del 1983 e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) del 1990⁹, dava concreta effettività all'art. 52¹⁰ della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*¹¹, individuando finalmente con precisione, nel numero e nelle fattispecie, i delitti più gravi e dando una chiara procedura da seguire, coerente con la legislazione generale penale vigente¹².

Le *Normae* annesse al Motu Proprio, valide sia per i fedeli latini che per quelli orientali, tuttavia, non vennero mai pubblicate¹³. Ovviamente tale modalità di promulgazione, ove era comunque ancora riscontrabile

⁷ Sulla materia si seguiva la normativa speciale, mai pubblicata, contenuta nell'Istruzione della Congregazione del Sant'Uffizio *Crimen sollicitationis* dell'8 giugno 1922, integrata e modificata il 16 marzo 1962, la quale, nonostante l'entrata in vigore dei nuovi Codici, si riteneva essere ancora vigente. Cfr. T. BERTONE, *La competenza e la prassi*, cit., p. 35.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), pp. 737-739.

⁹ Cfr. P. DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano, 2021, p. 115, e B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianun Press, Venezia, 2014, 4^a ed., p. 78.

¹⁰ “[La Congregazione per la Dottrina della Fede] ... giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengono a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica di riforma della Curia *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, 80 (1988), pp. 873-874.

¹² Cfr. T. BERTONE, *La competenza e la prassi*, cit., p. 36.

¹³ In sostituzione di ciò fu pubblicata una Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che ripercorreva l'iter di emanazione del Motu Proprio e spiegava le norme sia sostanziali, sia procedurali, nonché il concetto di riserva (**CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Epistula missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de «delictis gravioribus» Congregationi pro Doctrina Fidei «reservatis»*, 21 maggio 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), pp. 785-788).



una impostazione di segretezza, suscitò in dottrina non poche perplessità¹⁴, *in primis* sul rispetto del principio di legalità¹⁵. Il testo completo fu pubblicato solo successivamente su alcune riviste specialistiche¹⁶.

Le *Normae* promulgate con la *Sacramentorum sanctitatis tutela* si dividevano in due parti: *Normae substantiales* e *Normae processuales*. L'elenco dei delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede presenti nella prima parte erano distinti in due grandi gruppi: *delicta in sacramentorum celebratione commissa*¹⁷ e *delicta contra mores*¹⁸.

Successivamente alla promulgazione del Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, San Giovanni Paolo II, anche su proposta dell'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. Joseph Ratzinger, è intervenuto più volte per modificare o integrare, anche profondamente, la normativa da poco in vigore mediante la concessione di Facoltà speciali in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Le modifiche introdotte, quasi tutte in funzione del delitto di abuso sessuale su minori, riguardavano la facoltà di derogare, caso per caso, su motivata domanda dei singoli vescovi, ai termini della prescrizione; l'aggiunta o la specificazione di nuovi delitti (violazione indiretta del sigillo sacramentale, registrazione nonché divulgazione tramite i mezzi di comunicazione sociale di quello che si dice in confessione sia da parte del confessore che del penitente); la possibilità data alla Congregazione per la

¹⁴ Per esempio, vedi J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima Parte, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, vol. 232, 2/2012, p. 191.

¹⁵ Su tale principio nel diritto canonico vedi, *ex multis*, A. D'AURIA, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, in *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, pp. 55-99.

¹⁶ Cfr. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical sanctions and the penal process: A commentary on the Code of Canon Law*, S. Paul University, Ottawa 2003, 2^a ed., pp. 303-309 e pp. 314-3016; GIOVANNI PAOLO II, «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003), in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 313-321.

¹⁷ Tra questi troviamo la profanazione delle specie eucaristiche, l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico, la consacrazione per uno scopo sacrilego di una specie eucaristica fuori della celebrazione eucaristica, l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione e la violazione diretta del sigillo sacramentale.

¹⁸ In realtà un solo delitto: il delitto contro il sesto comandamento commesso da un chierico con un minore di diciotto anni.



Dottrina della Fede di sanare gli atti dei tribunali inferiori nei casi in cui avessero violato una legge processuale sia durante l'indagine previa, sia durante il procedimento di prima istanza operato per mandato della stessa Congregazione; la possibilità di dispensare dai titoli (dottorato in diritto canonico) e dal sacerdozio i giudici, il promotore di giustizia, i notai e i cancellieri, gli avvocati e i procuratori operativi presso la Congregazione, nonché i giudici, i promotori di giustizia, i notai e i patroni attivi nei tribunali inferiori e, soprattutto, la possibilità - cosa fino a quel momento preclusa - di perseguire i *delicta graviora* anche in via amministrativa. In particolare, quest'ultima Facoltà permetteva, nei casi gravi e chiari a giudizio del Congresso Particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede, a) di portare le questioni direttamente al Santo Padre per la dimissione *ex officio*; b) di far giudicare la questione all'Ordinario con il procedimento previsto dal can. 1720. Questa Facoltà ha posto nei commentatori¹⁹ diversi dubbi in merito alla compressione del diritto di difesa dell'imputato, in quanto si poteva passare direttamente dalla fase dell'indagine previa all'inflizione della pena, nella forma più estrema possibile, e cioè la dimissione dallo stato clericale, o ad opera del Romano Pontefice, senza possibilità quindi di appello, o per mezzo di un decreto extragiudiziale *ex can. 1720*.

Un'ultima Facoltà concessa dal Papa alla Congregazione permetteva di derogare formalmente all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, relativo ai ricorsi amministrativi alla Segnatura Apostolica. Il testo prevedeva che

«nei casi di *delicta graviora*, le richieste di revoca di provvedimenti amministrativi della Congregazione per la Dottrina della Fede e tutti gli altri ricorsi contro detti provvedimenti, fatti a norma dell'art. 135 del Regolamento Generale della Curia Romana, saranno riferiti alla FERIA IV che deciderà nel merito e sulla legittimità *remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Const. Apost. "Pastor bonus"*».

In virtù delle numerose cause giunte a Roma e per migliorare l'operatività della Congregazione, dopo "un attento e accurato studio delle riforme proposte"²⁰, il 15 luglio 2010 è stata resa pubblica la nuova

¹⁹ Cfr., *ex multis*, D. CITO, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Giappichelli, Torino, 2014, vol. I, pp. 201-202; Z. GROCHOLEWSKI, *Presentazione*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. SUCHECKI, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2003, p. 7.

²⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella*



versione delle *Normae* sostanziali e procedurali²¹, approvate da Papa Benedetto XVI il 21 maggio precedente²².

Per la prima volta la normativa veniva pubblicata in maniera completa e contestualmente al provvedimento pontificio, permettendo così ai vescovi, ai sacerdoti, alla dottrina e agli operatori del diritto di essere immediatamente consapevoli del contenuto delle norme.

La prima novità prevista nel testo è stata la specificazione che la competenza della Congregazione non si limitava ai *delicta graviora*, ma comprendeva anche i *delicta contra fidem*. Ciò, naturalmente, non voleva dire che fino a quel momento la Congregazione non si occupasse dei delitti contro la fede, non indicati nel precedente testo legislativo, ma solo che si era voluto rendere il testo più aderente alla Cost. Ap. *Pastor bonus* e disciplinare, di conseguenza, tutti i delitti riservati alla Congregazione in un unico testo legislativo²³. Avendo introdotto nel corpo della normativa anche i *delicta contra fidem*, da quel momento non si parlerà più di *Normae de delictis gravioribus*, ma più propriamente di *Normae de delictis reservatis*.

I delitti *contra fidem* inseriti nella nuova versione del Motu Proprio sono tre (eresia, apostasia e scisma), con un rinvio - relativamente alla disciplina sostanziale e sanzionatoria - ai cann. 751 e 1364 CIC e ai cann. 1436 e 1437 CCEO.

L'unica differenza tra le due categorie di delitti riservati è che nei casi di delitti contro la fede la Congregazione interviene solo in seconda istanza, mentre nei casi di delitti più gravi è competente sia in prima (salvo deleghe ai tribunali diocesani), sia in seconda istanza.

La seconda versione delle *Normae*, che passa da ventisei a trentuno articoli, oltre a quanto detto poc'anzi sui delitti contro la fede, recepisce in modo stabile le modifiche e le integrazioni subite negli anni per mezzo

lettera apostolica motu proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela», 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), p. 431.

²¹ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Rescriptum ex audientia Ss.mi* con il quale è emendato il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), pp. 419-430.

²² Per un commento vedi, *ex multis*, **J.P. KIMES**, *Considerazioni generali sulla riforma legislativa del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di A. D'AURIA, C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014, pp. 11-28.

²³ Cfr. **C. PAPAIE**, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, 2ª ed., pp. 189-190.



delle Facoltà speciali concesse al Prefetto della Congregazione da Giovanni Paolo II e confermate da Benedetto XVI.

Per ciò che concerne i delitti *stricto sensu*, le nuove Norme hanno provveduto o ad implementarne il testo²⁴ o, come accaduto in alcuni casi, a migliorarne la formulazione per renderli maggiormente chiari ed espliciti²⁵. In merito al *delictum gravius contra mores*, invece, le *Normae* hanno tipizzato una “nuova” fattispecie delittuosa e cioè quella di “acquisizione, detenzione o divulgazione, per scopi turpi, di immagini pornografiche di minori degli anni quattordici da parte di un chierico”, effettuate in qualunque modo e con qualunque strumento²⁶. In realtà, la Congregazione per la Dottrina della Fede includeva da tempo questo comportamento nel *delictum cum minore*²⁷, ma con questa nuova norma si è voluto creare un delitto autonomo, ovviando a eventuali dubbi interpretativi e alle critiche ricevute sul mancato rispetto del divieto di analogia in diritto penale²⁸. Inoltre, limitatamente al delitto di abuso, sono stati equiparati ai minori le persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione²⁹.

²⁴ Per esempio, il delitto di attentata sacra ordinazione di una donna. Il testo riproduce quasi fedelmente un *Decretum* della stessa Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007, che aveva già introdotto nell’ordinamento canonico un tale delitto (vedi **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris*, 19 dicembre 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, 100 (2008), p. 403). Per un approfondimento vedi **C. PAPALE**, *Il processo penale canonico*, cit., pp. 219-221 e **M. SANDER**, *Il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna. La ratio legis teologica, l’evoluzione storica della normativa e commento alla legge vigente*, Angelicum University Press, Roma, 2013.

²⁵ Per esempio, per il delitto di consacrazione a scopo sacrilego.

²⁶ Per una disamina sui delitti contro la morale dopo la modifica legislativa del 2010 vedi **C. PAPALE**, *I delitti contro la morale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), a cura di ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 55-66.

²⁷ Cfr. **C.J. SCICLUNA**, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 282-283.

²⁸ Cfr. **D. CITO**, *Nota alle nuove norme sui “delicta graviora”*, in *Ius Ecclesiae*, (22) 2010, p. 796.

²⁹ Come indicato da Matteo Visioli il can. 99 CIC già equipara agli infanti “chiunque manchi abitualmente di uso di ragione”. L’art. 6 delle *Normae* amplia la coorte di persone tutelate includendo coloro che “abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione” (*Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa*, in *I delitti riservati alla Congregazione per*



Per quanto riguarda le innovazioni alle norme processuali, oltre a incorporare le Facoltà già concesse negli anni precedenti rendendole stabili, il testo del 2010 chiariva che “i *munera processui praeliminaria* possono, e non già debbono, essere adempiuti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede”³⁰. Una seconda modifica appare ancora più rilevante ed è l’introduzione della “possibilità di adottare le misure cautelari [...] anche durante la fase dell’indagine previa”³¹.

Infine, in materia di prescrizione, il nuovo testo ha innovato anche rispetto alla precedente Facoltà. Infatti, mentre il testo del 2001 prevedeva una prescrizione di dieci anni e la Facoltà la possibilità di derogarvi, caso per caso, su istanza dei vescovi, la norma del 2010, invece, prevede - non senza critiche della dottrina³² - una prescrizione ventennale³³, con la possibilità di derogare concessa d’ufficio dalla Congregazione³⁴.

la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, a cura di C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, pp. 44-45).

³⁰ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela»*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), p. 434. Nella precedente versione, infatti, il testo poteva essere interpretato nel senso che qualora il caso fosse stato deferito direttamente alla Congregazione l’indagine previa doveva essere condotta necessariamente dalla stessa Congregazione e non già dall’Ordinario del luogo. Con il nuovo testo, invece, la Congregazione può tranquillamente chiedere all’Ordinario del luogo, che sicuramente ha una conoscenza ottimale del luogo e delle persone, di svolgere l’indagine previa nel migliore dei modi e in un tempo relativamente breve, cosa non sempre possibile per la Congregazione, a cui arrivano cause da ogni parte del mondo.

³¹ *Ibidem*. Vigendo il precedente testo la dottrina si era espressa negativamente su tale possibilità, perché si riteneva che le misure cautelari potessero essere imposte soltanto avviato il processo penale. D’altronde il can. 1722 permette d’imporre una misura cautelare *in quolibet processus stadio* ed è contestualmente inserito nel capitolo II (“Lo svolgimento del processo”) della Parte IV (“Il processo penale”). Ciò ha fatto ritenere che tali misure “non possono essere applicate nell’investigazione previa e neanche alla sua conclusione” (F. DANEELS, *L’investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in *Iustitia e Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis*, a cura di J. CONN, L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, p. 503).

³² Cfr. D. CITO, *Nota alle nuove norme sui “delicta graviora”*, cit., p. 797.

³³ Nel caso di delitti contra mores la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno d’età del minore. Cfr. art. 7, § 2, delle *Normae de gravioribus delictis*.

³⁴ Questa facoltà consente alla Congregazione di perseguire i delitti anche qualora il termine prescrizione fosse interamente decorso, sempre che il fatto al momento della sua commissione fosse già previsto come delitto. Vedi C. PAPAIE, *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in **GRUPPO ITALIANO DOCENTI**



Nel corso degli ultimi anni la materia non è stata immune da modifiche e integrazioni.

Con *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 novembre 2014³⁵, Papa Francesco, “a motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi”, al fine di alleggerire l’ordinario lavoro della Congregazione, ha istituito presso la Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio per l’esame dei ricorsi da parte di chierici alla Sessione Ordinaria del medesimo Dicastero in materia di *delicta reservata*, formato da cardinali e vescovi, sia membri del Dicastero, sia esterni a esso³⁶.

Il nuovo Collegio, “istanza di cui la Sessione Ordinaria (o Feria IV) della Congregazione si dota”, provvisto di un apposito Regolamento interno³⁷, giudica nei casi previsti dall’art. 27 e cioè “contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede” e non anche negli appelli giudiziali avverso le sentenze di primo grado emesse dai vescovi o gerarchi locali o dalla stessa Congregazione *ex art.* 20 del Motu Proprio.

Tralasciando per ora la riforma del Libro VI del CIC³⁸, gli ultimi interventi in ordine di tempo sono stati due rescritti pontifici resi noti nel dicembre del 2019.

DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto nel mistero della Chiesa. Prassi amministrativa e procedure speciali*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014, vol. IV, pp. 511-512.

³⁵ **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia Ss.mi* de Collegio intra Congregationem pro Doctrina Fidei constituendo ad appellationes clericorum circa *graviora delicta* considerandas, in *Acta Apostolicae Sedis*, 106 (2014), pp. 885-886.

³⁶ Vedi **J.P. KIMES**, *Pronouncements of the College for Examination of Recourses in Matters of delicta reservata*, in *Ius Missionale*, 14 (2020), pp. 157-176; **C. PAPALE**, *Novità procedurale: il Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delicta reservata*, in *I delitti contro il sacramento dell’Eucaristia riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. PAPALE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 95-109.

³⁷ **SEGRETERIA DI STATO**, *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 12 maggio 2015. Per un primo commento, oltre al citato contributo di Papale, vedi **D. ASTIGUETA**, *Il nuovo Collegio all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo Regolamento*, in *Periodica*, 105 (2016), pp. 335-363, e **J. LLOBELL**, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 14 del 2019, pp. 54-58. Sulla versione aggiornata del Regolamento vedi **J.P. KIMES**, *The New Regolamento for the College for the Examination of Recourses in Matters of delicta reservata*, in *I delitti riservati alla Congregazione per Dottrina della Fede*, cit., pp. 119-141.

³⁸ **FRANCESCO**, *Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *L’Osservatore Romano*, 1 giugno 2021, pp. 2-4.



Nel primo il Papa ha emanato una Istruzione sulla riservatezza delle cause in materia di abusi su minori³⁹. Nel testo, innovando la materia, si prevede che “le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” di cui all’art. 6 delle *Normae* sui delitti più gravi, quelle cioè inerenti i *delicta contra mores*⁴⁰, “non sono coperti dal segreto pontificio”⁴¹, come fino a quel momento era imposto dall’art. 30 delle *Normae*.

L’Istruzione conferma, ovviamente, la necessità, “al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”, di conservare il segreto d’ufficio (cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO), che, però, “non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”⁴².

Il secondo rescritto, invece, effettua due modifiche al testo delle *Normae*⁴³.

La prima riguarda l’obbligo di essere sacerdoti per rivestire il ruolo di avvocato e di procuratore nei procedimenti *de qua*. Con le modifiche introdotte agli artt. 13 e 14 si permetta di ricoprire questi compiti anche da parte di un fedele laico, ovviamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. E ciò poteva avvenire sia in fase locale, sia nella fase romana del procedimento.

La seconda modifica è ancora più rilevante, modificando la fattispecie del secondo delitto *contra mores*. Infatti, novellando l’art. 6, § 1, n. 2, viene innalzato da quattordici a diciotto anni l’età dei minori ritratti

³⁹ **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si approva l’Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, 6 dicembre 2019, in *L’Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.

⁴⁰ A questi delitti l’Istruzione prevede l’esclusione del segreto pontificio anche per i comportamenti previsti dall’art. 1 del Motu proprio *Vos estis lux mundi*.

⁴¹ La disciplina sul segreto pontificio è disciplinata in **SEGRETERIA DI STATO**, *Istruzione Secreta continere*, 4 febbraio 1974, in *Acta Apostolicae Sedis*, 66 (1974), pp. 89-92.

⁴² Sull’importante innovazione vedi, *ex multis*, **M. VISIOLI**, *L’Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del rescriptum ex audientia ss.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, 32 (2020), pp. 721-740; **ID.**, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, in *Ius Missionale*, 14 (2020), pp. 177-208; **M.J. ARROBA CONDE**, *Commento all’Istruzione Sulla riservatezza delle cause*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 134 (2019), pp. 199-208. Sul tema vedi anche **D. CITO**, *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, in *Periodica de re canonica*, vol. 107, 2018, pp. 513-522.

⁴³ **SEGRETERIA DI STATO - CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si introducono alcune modifiche alle *Normae de gravioribus delictis*, 3 dicembre 2019, in *L’Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 4.



nelle immagini pornografiche la cui acquisizione, detenzione o la divulgazione è vietata.

Oltre ai citati provvedimenti che modificano o integrano direttamente le *Normae*, non vanno dimenticati altri interventi pontifici, non strettamente legati ai delitti riservati, ma che comunque sono connessi con essi, e in particolar modo con i delitti più gravi *contra mores*.

Tra questi sono da citare innanzi tutto le speciali Facoltà concesse da Giovanni Paolo II e, confermate e ampliate, da Benedetto XVI alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli⁴⁴ e alla Congregazione per il Clero⁴⁵. Senza addentrarci eccessivamente nel testo e nelle motivazioni delle Facoltà⁴⁶, con le suddette prerogative le due Congregazioni, nei territori di loro competenza, qualora non vi fossero strutture giudiziarie adeguate e sufficienti, in via eccezionale, possono irrogare, utilizzando la via amministrativa, la dimissione *in poenam* dallo stato clericale qualora il chierico si macchi di delitti contro il sesto comandamento. Potrebbe sembrare, *prima facie*, che vi sia una sovrapposizione di competenze, tra le Congregazioni, ma così non è. Infatti, mentre le Facoltà permettono alle Congregazioni per il Clero e l'Evangelizzazione dei Popoli un giudizio, e una punizione, di tutti i delitti contro il sesto comandamento, le *Normae* riservano alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in via esclusiva, tutti i giudizi che riguardano "solo" i delitti contro i minori di diciotto anni e quelli a essi equiparati⁴⁷.

⁴⁴ CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Lettera del 3 marzo 1997, Prot. n. 600/97 (Facoltà confermata il 30 aprile 2005); EAD., Lettera del 31 marzo 2009, Prot. n. 0579/09.

⁴⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera del 18 aprile 2009, Prot. n. 2009.0556, in *Regno Documenti*, 13 (2009), pp. 392-396; EAD., Lettera del 17 marzo 2010, Prot. n. 2010.0823, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 229-235.

⁴⁶ Per un commento cfr., *ex multis*, F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 235-251; V. MOSCA, *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale in poenam ed ex officio per via amministrativa)*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 159-180; D.G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, in *Periodica*, 99 (2010), pp. 1-33; ID., *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., pp. 135-148; F.R. AZNAR GIL, *La expulsion del estado clerical por procedimiento administrativo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), pp. 255-294.

⁴⁷ Cfr. C. PAPALE, *Il canone 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale in poenam*, in *Ius Missionale*, 2 (2008), pp. 52-53.



Nel 2016 il Motu Proprio *Come una madre amorevole*⁴⁸ stabilisce una dettagliata procedura da osservarsi per procedere alla rimozione dei vescovi diocesani (o eparchi o chi, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare o di un'altra comunità di fedeli a essa equiparata) ritenuti negligenti "in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili"⁴⁹.

Agli interventi normativi si devono aggiungere altre azioni non prettamente giuridiche, come la richiesta alle Conferenze Episcopali di predisporre apposite Linee Guida nazionali per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici⁵⁰, la costituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori⁵¹ (con l'approvazione del relativo statuto⁵²) con un triplice mandato: consigliare il Santo Padre, fornire un servizio ai vescovi e alle Chiese locali, integrare la voce delle vittime nel ministero della tutela dei minori⁵³, i ripetuti incontri con le vittime di abusi, l'invio di accorate lettere al popolo di Dio⁵⁴

⁴⁸ **FRANCESCO**, Motu Proprio *Come una madre amorevole*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 108 (2016), pp. 715-717.

⁴⁹ Per un commento cfr. **F. PUIG**, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, in *Ius Ecclesiae*, 38 (2016), pp. 718-734.

⁵⁰ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, 103 (2011), pp. 407-412. Per l'Italia vedi **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI**, *Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 2019, in <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2019/06/27/Linee-guida-per-la-tutela-dei-minori-e-delle-persone-vulnerabili.pdf>.

Per un commento di quest'ultimo testo vedi **L. SABBARESE**, *Le Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, in *I delitti riservati alla Congregazione per Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative*, cit., pp. 61-96.

⁵¹ **FRANCESCO**, *Chirografo Minorum tutela actuosa*, 22 marzo 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), pp. 562-563.

⁵² Cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, *Statuti della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 21 aprile 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), pp. 564-567 e, per l'approvazione definitiva, cfr. *La Plenaria della Pontificia commissione per la tutela dei minori*, in *L'Osservatore Romano*, 25 aprile 2018, p. 8.

⁵³ Vedi **E. McCARTHY**, *Parola d'ordine Safeguarding. Tutela dei minori: il lavoro della Commissione pontificia*, in *Donna Chiesa Mondo*, n. 107, gennaio 2022, p. 30.

⁵⁴ Cfr., *ex multis*, **BENEDETTO XVI**, *Lettera pastorale ai fedeli d'Irlanda*, 19 marzo 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), pp. 209-220; **FRANCESCO**, *Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Cile*, 31 maggio 2018, in *Il Regno-Documenti*, 13/2018, pp. 404-408; **ID.**, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018, in *L'Osservatore Romano*, 21 agosto 2018, p. 7.



e ai vescovi⁵⁵, la pubblicazione, da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, di un *Vademecum*⁵⁶ per guidare chi deve procedere all'accertamento della verità nei casi di abuso sessuale di minori⁵⁷ e l'Incontro in Vaticano, convocato da Papa Francesco, con i Presidenti di tutte le Conferenze Episcopali del mondo per ascoltare le loro opinioni ed eventuali suggerimenti⁵⁸.

A seguito di questo Incontro il Papa, nel corso del 2019, ha emanato alcuni provvedimenti legislativi di grande interesse⁵⁹.

Un primo intervento, a poco più di un mese dal termine dell'Incontro, ha riguardato principalmente lo Stato della Città del Vaticano e la Curia Romana ed è avvenuto con la contestuale emanazione, il 26 marzo, di tre provvedimenti tutti a firma del Pontefice e con il medesimo titolo (*protezione dei minori e delle persone vulnerabili*): una Legge per lo Stato della Città del Vaticano, un Motu Proprio riguardante la Curia Romana e delle Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano.

Il Papa ha firmato questi tre documenti come sovrano dello Stato (la Legge), Supremo Pastore della Chiesa (il Motu Proprio), Ordinario della diocesi (le Linee Guida).

Il primo provvedimento pontificio dei tre è la Legge 26 marzo 2019, n. CCXCVII⁶⁰.

⁵⁵ Cfr., *ex multis*, FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi statunitensi che partecipano agli esercizi spirituali presso il seminario di Mundelein a Chicago*, 1° gennaio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 4 gennaio 2019, pp. 4-5.

⁵⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, ver. 1.0, in *L'Osservatore Romano*, 17 luglio 2020, pp. 7-10.

⁵⁷ Vedi F. LOMBARDI, *Diritto e buon governo ecclesiale. Il «vademecum» per i casi di abuso sessuale e la riforma del diritto penale canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, 2021, III, pp. 525-535; G. NÚÑEZ, *Vademécum sobre abusos de menores de la Congregación para la Doctrina de la Fe: reflexiones jurídicas y pastorales*, in *Ius Canonicum*, 61 (2021), pp. 139-196.

⁵⁸ L'Incontro si è svolto dal 21 al 24 febbraio 2019 e ha visto riuniti, oltre ai Presidenti delle Conferenze Episcopali nazionali e i responsabili dei dicasteri vaticani, i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi, esperti e vittime di abusi per un totale di circa 190 persone. Cfr. F. LOMBARDI (a cura di), *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.

⁵⁹ Vedi C. GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2020, pp. 88-110.

⁶⁰ *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 7.



La Legge in questione offre una nuova disciplina processuale per la tutela dei soggetti ritenuti più deboli, volta a garantire una maggiore protezione delle vittime dei reati, sia come soggetti offesi, sia come testimoni (per esempio, garantendo un'assistenza psicologica adeguata)⁶¹.

Le disposizioni previste da questa nuova Legge si applicano a tutti i reati previsti nel Titolo II della Legge n. VIII del 2013, e cioè quello relativo alla tutela dei minori⁶², "nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato".

La prima novità che introduce questa Legge, è, infatti, proprio l'equiparazione al minore delle "persone vulnerabili" (art. 1, secondo comma). Si intendono come tali

"ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (art. 1, terzo comma).

Questa definizione è differente - e sicuramente più ampia - di quella che è stata inserita nel 2010 nelle *Normae sui delicta graviora*, secondo cui ai minori viene equiparato chi ha "abituamente un uso imperfetto della ragione".

Una delle novità più importanti, che segna una vera innovazione per l'ordinamento vaticano, è l'introduzione dell'obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali (art. 3).

Il secondo provvedimento firmato dal Papa è un Motu Proprio al fine di "rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili"⁶³.

⁶¹ Per un approfondimento cfr. **C. GENTILE**, *La tutela dei minori nell'ordinamento vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2020; **G. NÚÑEZ**, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 331-358; **C.-M. FABRIS**, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 36 (2019), pp. 397-416.

⁶² In questo Titolo sono previsti i seguenti reati: vendita di minore, prostituzione minorile, violenza sessuale su minori, atti sessuali con minori, pedopornografia, detenzione di materiale pedopornografico e arruolamento di minori.

⁶³ **FRANCESCO**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* La tutela dei minori, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 6.



Anche quest'ultimo Motu Proprio, così come già avvenuto con gli interventi di Papa Benedetto XVI nel 2010 in campo finanziario e monetario⁶⁴ e dello stesso Papa Francesco nel 2013⁶⁵, è precipuamente rivolto a chi opera nella Curia Romana e procede a canonizzare la legge vaticana e a ribadire e ampliare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria vaticana nei confronti dei pubblici ufficiali della Santa Sede⁶⁶.

Il testo normativo prevede, per la prima volta nell'ordinamento canonico, anche se limitatamente ai "pubblici ufficiali" della Santa Sede, l'obbligo di denuncia, "senza ritardo", al promotore di giustizia vaticano di eventuali reati in danno di minori o persone vulnerabili di cui venissero a conoscenza.

Il terzo e ultimo atto emanato il 26 marzo 2019 sono delle Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano⁶⁷. Tali Linee Guide, pur non avendo un contenuto strettamente normativo, sono comunque estremamente utili nel codificare comportamenti corretti e buone prassi: se rispettati assicurano una assoluta tutela dei minori, se non seguiti scrupolosamente possono, invece, far facilmente emergere intenzioni fraudolente da parte dei trasgressori.

Il secondo provvedimento pontificio emanato dopo l'Incontro del febbraio 2019 è il Motu Proprio *Vos estis lux mundi*⁶⁸.

Approvato *ad experimentum* per un triennio e quindi oramai prossimo alla scadenza, il Motu proprio disciplina, per tutta la Chiesa, una nuova procedura per la presentazione di segnalazioni riguardanti fatti che coinvolgono i minori e gli adulti vulnerabili e, soprattutto, introduce, per la prima volta in maniera generalizzata nell'ordinamento canonico, un

⁶⁴ **BENEDETTO XVI**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario* La Sede Apostolica, 30 dicembre 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 103 (2011), pp. 7-8.

⁶⁵ **FRANCESCO**, *Motu Proprio Ai nostri tempi*, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), pp. 651-653, e **ID.**, *Motu Proprio La promozione dello sviluppo*, 8 agosto 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), pp. 811-814.

⁶⁶ Per un approfondimento cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020, 2^a ed., pp. 139-140.

⁶⁷ **FRANCESCO**, *Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, pp. 6-7.

⁶⁸ **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, p. 10. Per un commento vedi **F.S. AUMENTA**, *Alcune osservazioni circa le novità legislative nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, in "Servii inutiles sumus". *Studi in memoria di S.E. Mons. Giorgio Corbellini*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 35-55.



obbligo di segnalazione⁶⁹ alle autorità ecclesiastiche in capo sia ai chierici, sia ai religiosi che vengono a conoscenza della commissione di uno dei fatti indicati dall'art. 1 del testo normativo in questione⁷⁰. Viene, inoltre, esteso l'ambito soggettivo: i fatti segnalati possono essere stati commessi non solo dai chierici (come nei *delicta graviora*), ma anche dai membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica.

Leggendo in maniera comparata questa disposizione con le norme vigenti sui *delicta graviora contra mores*, è facilmente verificabile che le fattispecie indicate non sono affatto del tutto coincidenti.

Nei delitti più gravi contro i minori, infatti, si puniscono: a) solo i chierici; b) azioni contro il sesto comandamento del Decalogo (fattispecie aperta) oppure l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche che ritraggono minori, in qualunque modo e con qualunque strumento effettuate; c) i soggetti passivi sono i minori e chi abitualmente ha un uso imperfetto della ragione. Le azioni che devono essere denunciate ai sensi dell'art. 1, § 1, lettera a), invece, sono più aderenti a quanto disciplinato dalla Legge n. VIII del 2013 dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre normative statali, ma soprattutto alle convenzioni internazionali a cui ha aderito la Santa Sede⁷¹.

È vero che con la ratifica quelle convenzioni sono entrate a far parte dell'ordinamento canonico⁷², pur tuttavia è evidente come la descrizione delle azioni delittuose non coincida perfettamente con i testi canonici

⁶⁹ Le segnalazioni devono riguardare: "a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche; b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo".

⁷⁰ Per un approfondimento vedi, *ex multis*, **G. COMOTTI**, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu Proprio "vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 32 (2020), pp. 239-268.

⁷¹ Per un approfondimento vedi **M. VISIOLI**, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., pp. 232-233.

⁷² Cfr., *ex multis*, **V. BUONOMO**, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de Derecho Canónico*, 4 (2015), pp. 13-70; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2014, 4^a ed., p. 299; **J.I. ARRIETA**, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 231.



vigenti. Per la prima volta, infatti, in un testo canonico si fa riferimento, per esempio, a “atti sessuali” o a “reclutamento o induzione a partecipare a esibizioni pornografiche”.

Ciò potrebbe voler dire che comportamenti gravi, ma comunque diversi dal compiere “atti sessuali”, che rientrano nell’art. 6 delle *Normae* sui delitti riservati non sarebbero oggetto dell’obbligo di segnalazione; viceversa sussiste un tale obbligo nei casi di produzione di materiale pedopornografico, che invece non è compreso tra i *delicta graviora*. Così come formulato il testo, quindi, non è escluso che possono venirsi a creare problemi interpretativi e applicativi.

Tra le ulteriori fattispecie ora indicate dall’art. 1 del Motu Proprio, inoltre, è importante evidenziare l’inserimento dell’obbligo di segnalazione per il compimento di atti sessuali compiuti anche in danno di maggiorenni se realizzati con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità e, soprattutto, per le condotte dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o canoniche nei confronti di un chierico o di un religioso accusato dei delitti di cui allo stesso Motu Proprio.

Va, infine, fatta una riflessione su un ultimo punto relativo ai soggetti passivi.

Come abbiamo visto i *delicta graviora contra mores* puniscono comportamenti contro il sesto comandamento del Decalogo se commessi su minori e su chi abitualmente ha un uso imperfetto della ragione. Il Motu Proprio del 2019 non usa la stessa definizione, ma ne introduce, invece, una ulteriore, la stessa usata qualche mese prima nella Legge n. CCXCVII dello Stato della Città del Vaticano. Anche per la *Vos estis lux mundi* è equiparato ai minori

“ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa” (art. 1, § 2, lettera b).

Una definizione, quindi, molto più ampia, che potrebbe, però, creare non pochi problemi interpretativi soprattutto per quanto riguarda l’individuazione e l’accertamento delle situazioni indicate, *in primis* la limitazione occasionale delle capacità di intendere o di volere o di resistere all’offesa.

Infine, non va affatto sottovalutata l’emanazione nel 2021, dopo diversi anni di elaborazione, del nuovo Libro VI del CIC dedicato alle sanzioni penali⁷³.

⁷³ Per un approfondimento su questa riforma vedi, *ex multis*, J.I. ARRIETA, *Il nuovo*



Tra le novità più rilevanti per quanto in questa sede ci interessa, vi è l’inserimento del delitto di abuso di minori non più all’interno dei delitti contro gli obblighi speciali dei chierici, ma bensì tra quelli commessi “contro la vita, la dignità e la libertà della persona”. Inoltre la nuova formulazione del can. 1398 punisce gli abusi compiuti non solo dai chierici come avveniva fino a oggi, ma anche dai religiosi non chierici e dai laici che occupano ruoli nella Chiesa. Il testo, infine, sanziona anche gli atti compiuti a danno degli adulti se commessi con violenza o abuso di autorità.

Un ultimo e recente provvedimento di Papa Francesco, inoltre, ha voluto organizzare al meglio l’attività della Congregazione per la Dottrina della Fede⁷⁴, prevedendo una modifica della struttura interna della Congregazione. Il provvedimento crea una netta separazione, con l’istituzione di due distinte sezioni ciascuna guidata da uno specifico segretario, tra le competenze dottrinali e quelle disciplinari. La sezione disciplinare, in particolare, viene affidato il compito di occuparsi “dei delitti riservati alla Congregazione e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito” e di “predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (Prefetto, Segretario, Promotore di Giustizia, Congresso, Sessione Ordinaria, Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di *delicta graviora*), possa promuovere una retta amministrazione della giustizia”. A tale scopo la sezione disciplinare “promuove le opportune iniziative di formazione” offerte ai vescovi e agli operatori del diritto, “per favorire una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza”.

2 - La nuova edizione delle Norme

La terza “edizione” delle *Norme sui delitti riservati* emanata da Papa Francesco non va a modificare né le fattispecie dei delitti già previsti, né le norme procedurali preesistenti. Il testo si “limita” a intervenire fondamentalmente su tre aspetti: l’armonizzazione della normativa speciale con il riformato Libro VI del CIC, l’incorporazione delle

diritto penale canonico. Motivazioni della riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC, in Legalità e pena nel diritto penale canonico, cit., pp. 35-54, e F.B. PIGHIN, Il nuovo sistema penale della Chiesa, Marcianun press, Venezia, 2021.

⁷⁴ FRANCESCO, Motu Proprio *Fidem servare*, 11 febbraio 2022, in *L’Osservatore Romano*, 14 febbraio 2022, p. 12.



modifiche volute dal Papa negli ultimi anni e l'inserimento di norme che vanno a risolvere dubbi interpretativi, sorti nella pratica e risolti in via di prassi dalla Congregazione, così da facilitare il corretto e veloce svolgimento dei processi.

La promulgazione del nuovo Libro VI è stata sicuramente l'occasione utile per porre mano alle *Normae*, a distanza di oltre un decennio dalle ultime modifiche effettuate da Benedetto XVI.

L'entrata in vigore, l'8 dicembre 2021, del nuovo Libro VI del CIC ha reso, infatti, urgente innanzitutto un lavoro di coordinamento tra il testo speciale e quello codiciale. Cosa poi avvenuta *in limine*, essendo state le *Normae* promulgate alla vigilia della vigenza dei nuovi canoni e rendendo di fatto contestuale la loro entrata in vigore.

Le nuove *Normae*, infatti, hanno visto adattare i riferimenti preesistenti ai vari canoni del Libro VI con quelli nuovi. Ovviamente ciò è avvenuto soprattutto all'interno del catalogo dei delitti, che spesso rinviano al testo codiciale. Quindi, per esempio, il delitto di asportazione o conservazione a scopo sacrilego o profanazione delle specie consacrate non fa più riferimento all'abrogato can. 1367, ma al nuovo can. 1382, § 1, il delitto di attentata assoluzione del complice contro il sesto comandamento del Decalogo non più al can. 1378, § 1, ma al can. 1384 e così via.

Il coordinamento tra i due testi è stata l'occasione per inserire nel corpo delle *Normae* le disposizioni *extravagantes* relative ai delitti più gravi, quelle cioè emanate da Papa Francesco negli ultimi anni, evitando così il gioco dei rimandi e delle collazioni.

Tre sono, in particolare, le innovazioni in tal senso, frutto essenzialmente dei due rescritti del dicembre 2019.

La prima interviene sull'art. 6 dedicato ai delitti *cum minore*. Il testo recepisce l'innalzamento da quattordici a diciotto anni dell'età dei minori ritratti nelle immagini pornografiche la cui acquisizione, detenzione o la divulgazione è vietata.

La seconda modifica incorporata nelle *Normae* permette di rivestire, in tutti i gradi di giudizio, il ruolo di avvocato e di procuratore nei procedimenti giudiziali (art. 13) ed extragiudiziali (art. 20) anche ai fedeli laici e non più solo ai sacerdoti. Le norme, per entrambe i tipi di giudizio, specificano che, per poter svolgere il ruolo difensivo, il fedele deve essere in possesso del "dottorato o almeno di licenza in diritto canonico". Nel procedimento extragiudiziale, tuttavia, che quasi sempre si svolge nelle diocesi, l'art. 21 specifica che la Congregazione per la Dottrina della Fede "può concedere le dispense dai requisiti [...] dei titoli accademici".

La terza e ultima integrazione, infine, interviene sull'apposizione del segreto pontificio. La nuova versione del testo, infatti, all'art. 28,



specifica che sono soggette al segreto pontificio tutte le cause relative ai delitti riservati “ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all’art. 6”⁷⁵, cioè quelle relative ai *delicta contra mores*.

L’intervento principale che ha, però, riguardato questa terza versione delle *Normae* è la definitiva accettazione dell’utilizzo dei procedimenti extragiudiziali.

Nel testo originario del 2001, infatti, seguendo la regola generale per cui le sanzioni penali sono irrogate ordinariamente a seguito di un procedimento giudiziale⁷⁶, si prevedeva che “*delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, non nisi in processu iudiciali persequenda sunt*” (art. 17). Il dettato normativo pertanto non lasciava altra possibilità alla Congregazione per la Dottrina della Fede che attivare sempre un processo giudiziale. Tuttavia, la complessità del processo e le relative lunghe tempistiche, hanno obbligato la Congregazione, per evitare il blocco delle attività causato dalle centinaia di procedimenti giunti da ogni parte del mondo e per dare una pronta risposta alle richieste di giustizia, a richiedere poco dopo al Papa e a ottenere nel 2003 la Facoltà di giudicare anche per via extragiudiziale.

Nella seconda versione delle *Normae* del 2010, incorporando la Facoltà ricevuta, si era giunti a indicare il processo giudiziale come procedimento ordinario e principale di giudizio e quello extragiudiziale come eccezione “*in singulis casibus*” scelti dalla stessa Congregazione⁷⁷. A ciò veniva associata, per i casi gravissimi, anche la possibilità di deferimento diretto della questione al Santo Padre (art. 21), anche questa già oggetto di speciale Facoltà⁷⁸.

⁷⁵ Sulle motivazioni vedi **G. DALLA TORRE**, *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.

⁷⁶ Vedi can. 1342.

⁷⁷ Per Papale la norma così formulata “non pone alcuna condizione, il che potrebbe far ritenere che la Congregazione abbia piena libertà nell’optare per il predetto strumento processuale. Si ritiene, però, che non si possa concludere in tal senso, atteso che la facoltà, a suo tempo concessa dal Santo Padre alla medesima *Congregatio*, poneva, come condizione, la gravità e la chiarezza del caso: anche se tali *condiciones* non sono state riprodotte nella disposizione in esame, ciò nondimeno deve tuttavia ritenersi che esse continuino implicitamente ad essere richieste” (*Il processo penale canonico*, cit., p. 244).

⁷⁸ Tali modifiche facevano ritenere che le nuove norme meglio si adattavano alle diverse situazioni presentate all’attenzione della Congregazione così da permetterle una certa flessibilità nel trovare soluzioni adeguate (vedi **C. PAPA**, *Il processo penale canonico*, cit., p. 244).



Va ricordato che nei casi di procedimento extragiudiziale lo stesso articolo 21 specificava che le pene espiatorie perpetue, che *ex can.* 1342, § 2 non possono essere inflitte o dichiarare per decreto, potevano essere irrogate al termine di un procedimento amministrativo soltanto dietro mandato della Congregazione⁷⁹.

La possibilità di instaurare procedimenti extragiudiziali, così come la possibilità di portare i casi all'attenzione diretta del Papa, aveva suscitato delle perplessità in alcuni commentatori⁸⁰. Per questi ultimi, infatti, giudicare tali gravi delitti, che prevedono l'irrogazione di pene perpetue come la dimissione dallo stato clericale non per via giudiziale, ma *extra iudicium*, con le sue minori formalità, poteva ledere in qualche modo il diritto di difesa dell'imputato e poteva non far sorgere una completa certezza morale in capo al giudicante. Uno dei timori maggiori era dato dal fatto che i canoni sul procedimento amministrativo non specificano nulla in merito alla possibilità che l'imputato sia assistito da un avvocato e ciò poteva non rendere obbligatoria la sua presenza. A ciò, però, ha supplito la prassi della Congregazione, che ha fatto proprie le indicazioni della dottrina⁸¹. Sin da subito, infatti, questa ha previsto la necessaria presenza di un difensore tecnicamente qualificato anche in questo tipo di procedimenti⁸². Prassi che, come vedremo, ora è stata normata chiaramente.

L'attuale versione delle *Normae* prende praticamente atto della situazione creatasi in questi anni, che hanno visto un progressivo e sempre più massiccio utilizzo del processo amministrativo, ribaltando di fatto la

⁷⁹ Per Papale tale mandato "in assenza di precisa indicazione, potrà essere conferito sia contestualmente [...] sia successivamente all'assegnazione, in favore dell'Ordinario, del compito di procedere nel singolo caso *ex can.* 1720 CIC (*can.* 1486 CCEO). Il mandato in parola è sostanzialmente un'autorizzazione con la quale il Dicastero facoltizza l'Ordinario (o il Gerarca) ad infliggere al reo, a seguito di processo penale amministrativo, una pena espiatoria perpetua; si tratta, quindi, di atto autorizzativo che attribuisce al destinatario di esso un potere o potestà di cui lo stesso è privo" (*Formulario commentato del processo penale canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2013, 2^a ed., p. 228).

⁸⁰ Si veda, per esempio, **D. CITO**, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, cit., vol. I, p. 202.

⁸¹ Vedi **C. PAPALE**, *Il processo penale canonico*, cit., p. 83; **V. DE PAOLIS**, *Il processo penale amministrativo*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. SUCHECKI, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2003, p. 220.

⁸² Cfr. **C. SCICLUNA**, *Delicta graviora ius processuale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 89.



situazione prevista dal CIC e dalle *Normae* stesse (processo giudiziale in via ordinaria e quello extragiudiziale come eccezione). Per cui il testo promulgato da Papa Francesco prevede che i delitti riservati possono essere giudicati indifferentemente “in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale” (art. 9, § 3). La presa d’atto della situazione, se da un lato chiarisce vari aspetti, dall’altro non permette la risoluzione dei problemi, non abbastanza analizzati in questi anni, che hanno in un certo qual senso obbligato la Congregazione a utilizzare la via formalmente più semplice del processo amministrativo. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo, vi è sicuramente la grande mole di cause giunte a Roma e la mancanza di personale, e per di più qualificato nel diritto penale, nelle varie diocesi sparse per il mondo. Sia nel primo che nel secondo caso è stato fatto poco o nulla per porvi rimedio: anziché formare e assumere il personale necessario si è utilizzata la strada più facile e rapida.

In virtù della possibilità di utilizzare ora indifferentemente un procedimento piuttosto che un altro, la seconda parte del provvedimento pontificio, dedicato alle norme procedurali, dedica un titolo per ciascuna tipologia di procedimento. Questi due titoli sono preceduti da uno intitolato “competenze del Tribunale” e seguite da un quarto e ultimo titolo recente le “disposizioni finali”. Questa definitiva chiarezza permette di meglio descrivere i vari passaggi di ogni procedura e minimizzare i dubbi sorti nella pratica quotidiana. Finora, infatti, tutto era indicato come se si dovesse utilizzare il processo giudiziale, salvo prevedere alcune eccezioni e lacunosi richiami per svolgere quello amministrativo. Cosa che obbligava gli interpreti e gli operatori del diritto a fare necessarie e non sempre esatte ricostruzioni.

Il titolo II è dedicato al processo giudiziale.

Come nel precedente testo, anche in questo si specifica che i giudici del Supremo Tribunale sono i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 12, § 1) e il Prefetto lo presiede quale primo fra pari. A quest’ultimo spetta anche il compito di “nominare anche altri giudici” (art. 12, § 2). Differentemente dal testo previgente non vi è più la specificazione “stabili o incaricati”. Probabilmente questa differenziazione, con le relative caratteristiche, troverà ora posto nel Regolamento interno della Congregazione, così come la norma sulla composizione del collegio. Infatti il già art. 22, che prescriveva che “per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici”, non è stato più riproposto, anche perché - di fatto - si riproponeva quanto già stabilito dal can. 1425, §§ 1 e 2.



Il testo poi unifica in un solo articolo, anziché differenziarlo per funzioni e gradi di giudizio⁸³, le caratteristiche di cui bisogna essere in possesso per essere nominati giudici, promotori di giustizia, notai, cancellieri e avvocati.

Abbiamo già detto delle novità sugli avvocati e procuratori previste dal Papa con il rescritto del dicembre 2019 e inserite in queste nuove norme; per quanto riguarda, invece, gli altri “attori” del processo le novità sono poche. Resta la necessità per tutti gli altri di essere sacerdoti e, per giudici e promotori di giustizia, di essere anche “di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica”. Per loro si prevede anche la necessità di essere provvisti del dottorato o almeno della licenza in diritto canonico. Non viene, invece, riproposta il requisito di “essere di età matura” e, forse perché ultroneo, la possibilità di avere altre occupazioni (“giudice o consultore in un altro Dicastero della Curia Romana”). Resta salva la facoltà della Congregazione di concedere la dispensa, “in casi particolari”, dal “requisito del sacerdozio” (art. 14). Avendo previsto ora la possibilità, per giudici e promotori di giustizia, di essere provvisti del dottorato “o almeno di licenza in diritto canonico”, l’art. 14 non fa ovviamente più menzione della possibilità per la Congregazione di dispensare dal requisito del dottorato. Evidentemente, nei tribunali inferiori, il numero di dispense richieste era talmente elevato che ha fatto propendere la Congregazione ad abbassare il livello su questo criterio.

Nel processo giudiziale (così come nelle fasi antecedenti dell’indagine previa⁸⁴) resta fermo l’impianto già in essere: indagine in loco, trasmissione delle risultanze alla Congregazione, decisione se giudicare a Roma o delegare un tribunale locale, giudizio secondo le regole del CIC/CCEO, trasmissione della sentenza alla Congregazione per l’eventuale impugnazione a opera del promotore di giustizia. L’unico cambiamento importante è la modifica, confermando la deroga alla norma generale, dei termini per impugnare la sentenza di primo grado: si passa da trenta giorni a sessanta (art. 16, § 2). I sessanta giorni decorrono dalla pubblicazione della sentenza sia per l’accusato, sia - altra novità - per il

⁸³ L’attuale articolo 13 comprende quanto originariamente previsto negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

⁸⁴ Il testo aggiunge solo la specifica per cui se l’indagine previa è adempiuta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede questa può provvedervi “direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato” (art. 10, § 3).



promotore di giustizia della Congregazione. Finora, infatti, i termini per quest'ultimo decorrevano dalla effettiva conoscenza della sentenza⁸⁵.

L'articolo 16, inoltre, specifica che l'appello non deve essere fatto pervenire al giudice *a quo*, quello cioè che ha emesso la sentenza⁸⁶, ma direttamente alla Congregazione.

Il § 3 dello stesso articolo aggiunge, infine, un inciso importante e cioè la possibilità per la Congregazione per la Dottrina della Fede - in realtà già seguita nella prassi⁸⁷ - di conferire l'incarico di giudicare anche in seconda istanza "ad altro Tribunale".

Il titolo III è dedicato, invece, al processo extragiudiziale.

Questo titolo è - come detto - completamente nuovo e riporta le norme relative a questo tipo di procedimento. Ovviamente non ci troviamo di fronte a norme che stravolgono la procedura rispetto a quanto già previsto dal CIC/CCEO o dalle precedenti *Normae*, ma, oltre ad adattare alcune norme generali alle peculiarità dei *delicta reservata* (p.es. si specifica che il ricorso gerarchico va presentato al Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede⁸⁸), si riportano i vari passaggi⁸⁹ e si danno indicazioni, ora normativamente vincolanti, su questioni che fino a ora o si deducevano dalle norme del CIC/CCEO⁹⁰ o si seguivano per prassi.

Per esempio l'art. 20, § 2 impone che i delegati dell'Ordinario, analogamente alla norma sui giudici del processo giudiziale, possono essere "solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica". Stessi requisiti devono essere in possesso del promotore di giustizia (§ 5). Anche per i notai vale quanto già stabilito dall'art. 13 e cioè essere "solamente sacerdoti di integra reputazione e al di

⁸⁵ Il previgente testo (art. 26, § 2) prescriveva che il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Promotore".

⁸⁶ Cfr. can. 1630 CIC.

⁸⁷ Cfr. C. PAPAIE, *Formulario commentato*, cit., p. 250.

⁸⁸ Vedi art. 23, § 2.

⁸⁹ Si vedano gli artt. 23 e 24 che riportano i vari passaggi successivi all'emanazione del decreto emesso dall'Ordinario/Gerarca (*remonstratio*, ricorso gerarchico, ulteriore ricorso).

⁹⁰ Per esempio, l'art. 20, § 4 specifica che chi ha svolto l'indagine previa non può adempiere alle funzioni di Delegato dell'Ordinario o promotore di giustizia, similmente a chi ha svolto l'indagine e non può fare il giudice in un processo giudiziario (cfr. can. 1717, § 3).



sopra di ogni sospetto” (art. 20, § 6). Anche nel procedimento extragiudiziale la Congregazione, però, può sempre concedere dispensa non solo “dai requisiti del sacerdozio”, ma - addirittura - anche “dei titoli accademici” (art. 21).

Per la prima volta viene normativamente imposto ciò che era seguito nella prassi e cioè la necessità anche per colui che è sottoposto al procedimento amministrativo di “sempre avvalersi di un Avvocato o Procuratore” (art. 20, § 7). L’Autorità competente, in caso di negligenza, è tenuta a nominarne uno, “che rimarrà in carica finché il reo non ne avrà costituito uno proprio”.

Come già prescrive l’art. 13 per i processi giudiziari, anche nei procedimenti amministrativi l’avvocato e il procuratore devono essere “fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico” ammessi a esercitare ovviamente non dal Presidente del Collegio, ma “dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall’Ordinario o dal Gerarca o dal loro Delegato”.

L’obbligatorietà della presenza di un avvocato è ribadita anche dall’art. 24, § 2, che impone, “a pena di inammissibilità”, di avvalersi del difensore per la presentazione dei ricorsi⁹¹.

Come già avviene dal 2003, avverso la decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede può essere presentato ulteriore ricorso non però alla Segnatura Apostolica⁹², ma alla stessa Congregazione⁹³. La Congregazione in questo caso giudica non solo la legittimità dei decreti, ma anche, diversamente dalla Segnatura Apostolica, il merito. Mentre l’attuale testo (art. 24) prescrive che il ricorso è ammesso “contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede”, il previgente testo (art. 27) specificava che questi fossero da questa “emessi o approvati”. Tale specificazione, però,

⁹¹ Vedi anche il n. 158 del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* predisposto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

⁹² Cfr. art. 123 della Cost. Ap. *Pastor bonus*.

⁹³ Ai sensi dell’art. 4 del *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 novembre 2014 di Papa Francesco l’esame dei ricorsi di chierici in materia di *delicta graviora* alla Sessione Ordinaria del medesimo Dicastero è affidato, salvo alcune eccezioni, ad uno speciale Collegio, formato da sette tra Cardinali o Vescovi, sia Membri del Dicastero, sia esterni ad esso. Le *Normae* non specificano nulla su questo speciale collegio in quanto esso è una istanza cui viene dotata la Sessione Ordinaria, con uno specifico regolamento di funzionamento, “senza che vengano modificate le sue competenze in materia”. Per cui ci troviamo dinanzi a norme sugli *interna corporis* della Congregazione.



aveva fatto sorgere numerosi dubbi in dottrina su cosa si intendesse per “approvati”⁹⁴, essendo di contro chiaro a cosa ci si riferisse con “emessi”. La mancata specificazione, forse anche per il riscato numero di atti approvati dalla Congregazione, si inserisce, pertanto, nel solco della semplificazione e della chiarezza delle norme.

Il § 3 dell’art. 24, riportando pedissequamente quanto già indicato nel n. 158 del *Vademecum*, prescrive che il ricorso “ai fini della sua ammissibilità deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa”.

Differentemente dal processo giudiziale dove è possibile attivare la procedura della *restitutio in integrum*, avverso il responso della FERIA IV (o del Collegio) non può essere posto nessun ulteriore ricorso e pertanto, nel caso in cui ci si accorgesse di un errore o venissero scoperte prove o fatti nuovi che potrebbero inficiare il decreto, non c’è nessuna ulteriore soluzione giuridica. La prassi della Congregazione in questi casi particolarissimi, che non è stata normata, ha previsto, però, la possibilità di presentare il caso al Santo Padre, l’unico che può intervenire per eliminare una tale ingiustizia.

Chiudono il testo normativo le “disposizioni finali”.

L’art. 26 regola la possibilità per la Congregazione, “in qualunque stato e grado del procedimento” di “deferire direttamente alla decisione dello Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato”, i casi di particolare gravità e purché consti “manifestamente il compimento del delitto” e sia “data al reo la facoltà di difendersi”. Questa disposizione non è nuova. Infatti era già prevista, in identico testo, dal previgente art. 21, § 2, n. 2, il quale incorporava la Facoltà concessa alla Congregazione nel 2003 da Giovanni Paolo II. Restano inalterate le condizioni già previste e cioè che ci si trovi dinanzi a un caso gravissimo e la colpevolezza dell’accusato consti - si potrebbe dire - *per tabulas*⁹⁵.

⁹⁴ Secondo Papale “ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 delle *Normae* si può ritenere “approvato” un atto amministrativo singolare qualora esso sia stato giudicato favorevolmente e, quindi, confermato dal Congresso del Dicastero; ciò chiaramente implica che quest’ultimo abbia potuto esaminare il testo completo del decreto, comprensivo come tale della parte motiva” (*La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in **GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO**, *Il diritto nel mistero della Chiesa. Prassi amministrativa e procedure speciali*, cit., vol. IV, p. 519, nota 54).

⁹⁵ Cfr. **C. PAPAIE**, *La procedura nei delitti riservati*, cit., p. 508, nota 19.



Non c'è una classificazione dei casi *gravissimi*, ma si ritiene che si in tale situazione quando, per esempio, l'accusato è già stato condannato per gli stessi delitti anche da un tribunale civile⁹⁶ oppure quando il numero delle vittime è elevato o non si riscontra nessun segno di pentimento o il caso è particolarmente odioso o lo scandalo causato è notevole⁹⁷. In questa ipotesi, gli elementi raccolti durante la *prævia investigatio* assurgono al rango di prova vera e propria, costituendo una eccezione alla regola per cui le prove si formano durante il procedimento. All'accusato deve comunque essere garantito il diritto di difesa. A tal fine la Congregazione lo invita, tramite l'Ordinario, a redigere per iscritto le proprie difese e ad inviarle entro un termine perentorio, passato il quale deciderà come procedere⁹⁸.

Ciò che è normativamente nuovo è, invece, l'art. 27, il quale disciplina il "diritto dell'accusato, in qualsiasi momento, [di] presentare al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi". Questa possibilità, ora disciplinata esplicitamente per la prima volta, in realtà era già seguita dalla Congregazione. Infatti era sua prassi, prima di deferire il caso direttamente al Papa, di chiedere all'Ordinario di domandare all'accusato "se preferisce fare lui stesso una richiesta per la dispensa dagli obblighi derivanti dall'ordinazione sacerdotale. Se rifiuta o non risponde il caso va avanti"⁹⁹. Ora il testo amplia questa possibilità rendendola un "diritto dell'accusato" da poter esercitare "in qualsiasi momento".

In questi due ultimi casi è evidente la volontà, data anche la chiarezza delle situazioni e in un'ottica di economia processuale, di velocizzare al massimo le procedure.

Infine, l'art. 28, incorporando il rescritto pontificio del dicembre 2019, prescrive che le cause relative ai delitti riservati sono soggette al segreto pontificio "ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6", quelli cioè relativi agli abusi sui minori e persone a essi equiparati.

⁹⁶ Cfr. C. SCICLUNA, *Delicta graviora ius processuale*, cit., p. 8.

⁹⁷ Cfr. C. DEZZUTO, *Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni*, a cura di C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, p. 1.

⁹⁸ Cfr. C. PAPAIE, *La procedura nei delitti riservati*, cit., p. 508, nota 20.

⁹⁹ C. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 285.



3 - Conclusioni

Il testo in questa terza versione si pone sicuramente nell'ottica dell'analisi e del miglioramento continuo della normativa ed è frutto, oltre che dei suggerimenti che giungono al Legislatore dalla dottrina, dell'attività quotidiana della Congregazione per la Dottrina della Fede.

È evidente l'evoluzione e il progressivo perfezionamento delle norme, anche da un punto di vista stilistico (p.es. non si ripetere in ogni articolo descrittivo del delitto "chi commette questo delitto sia punito secondo la gravità del crimine", ma è previsto un articolo, il 7, che vale da norma generale).

In attesa che la Congregazione per la Dottrina della Fede aggiorni il relativo *Vademecum* alle ultime novità, anche in questa ultima edizione delle *Normae* restano ancora alcune questioni che potrebbero essere ulteriormente migliorate.

Innanzitutto, nulla è stato ancora regolato in merito all'impossibilità per la parte lesa di intervenire nel procedimento extragiudiziario per chiedere il risarcimento del danno. Attualmente ciò è possibile nel solo processo giudiziale. L'unica strada per ottenere un giusto ristoro in caso di processo amministrativo resterebbe, quindi, quella di instaurare un'azione autonoma. Per ovviare all'evidente *lacuna legis* è prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, nei procedimenti di sua competenza, chiedere al vescovo, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione *ex bono et aequo* (can. 1718, § 4, CIC e can. 1469, § 3, CCEO), di informare la parte lesa della possibilità di presentare, *praeter ius*, un'istanza, entro un termine perentorio, per il ristoro dei danni subiti all'interno dell'instaurando processo penale amministrativo. Di conseguenza, nel decreto conclusivo del procedimento, il vescovo deve giudicare anche sulla questione del risarcimento del danno¹⁰⁰.

Resta vigente il diritto per la Congregazione di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati.

Tale possibilità è stata più volte criticata in dottrina fin da quando è stata concessa da Giovanni Paolo II nel 2002 come un *vulnus* alla certezza del diritto a danno dell'imputato¹⁰¹, e, anche, in palese contraddizione con il can. 1313, relativo all'applicazione della norma più favorevole

¹⁰⁰ Cfr. C. PAPAIE, *Formulario commentato*, cit., p. 227.

¹⁰¹ Cfr., *ex multis*, Cfr. D. CITO, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, cit., vol. I, p. 202.



all'imputato, nonché con il principio della irretroattività della legge penale *ex can. 9*.

Queste critiche possono essere confermate a maggior ragione oggi leggendo l'inciso aggiunto nell'ultimo testo "anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme" (art. 8, § 3). È quindi valido ancora oggi quanto già scriveva nel 2010 Cito e cioè:

"ciò significa che facendo uso di questa deroga non soltanto vi è la possibilità di applicare la legge più sfavorevole all'imputato (ossia perseguire un delitto già prescritto), ma anche di perseguire un fatto non considerato delitto al momento della sua commissione"¹⁰².

Non solo, ma restano ancora intatti i dubbi sui criteri e le motivazioni utilizzate dalla Congregazione, e quindi sull'oggettività degli stessi, per decidere se derogare o meno alla prescrizione con una evidente discriminazione tra accusati. È evidente l'intento di punire comportamenti contrari alla dignità della persona, alla sacralità dei beni giuridici protetti e agli obblighi sacerdotali, a maggior ragione nei casi gravi, tuttavia è necessario trovare un modo, diverso dall'attuale, di punire tali aberranti azioni, tenendo sempre presente i principi generali del diritto penale. Una soluzione potrebbe essere quella - in realtà già da tempo proposta¹⁰³ - di rendere i delitti più gravi imprescrittibili.

A tale riguardo continua a destare criticità anche la nuova formulazione delle *Normae* sulla possibilità della Congregazione di sanare gli atti processuali se sono state violate leggi meramente processuali pur sempre fatto salvo il diritto di difesa. Differentemente dal precedente, il nuovo testo non specifica che tale possibilità riguarda solo violazioni commesse dai tribunali inferiori, per cui è da intendersi anche quelle commesse dalla stessa Congregazione. Anche in questo caso è chiaro che l'intento è quello di avere uno strumento pratico per sopperire a eventuali mancanze che renderebbero vana un'attività difficile e complicata, costata molto in termini di tempo e lavoro, tuttavia anche le norme "meramente" processuali vengono poste a garanzia della giustizia dell'intero procedimento e quindi dell'accusato e del suo diritto di difesa. Un loro

¹⁰² *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, in **GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO**, *Il sacramento della penitenza*, Glossa, Milano, 2010, p. 278.

¹⁰³ "Sarebbe quasi preferibile un regime di imprescrittibilità valevole per tutti piuttosto che un regime di venti anni ma derogabile e quindi imprescrittibile solo per alcuni casi ritenuti meritevoli della deroga, in quanto parrebbe insinuare un possibile esercizio arbitrario della potestà giudiziaria" (**D. CITO**, *Nota alle nuove norme*, cit., p. 797).



rispetto rigoroso è essenziale per aversi un processo giusto ed equo. Eventuali deroghe a norme generali dovrebbero perlomeno essere specificatamente previste dal legislatore, con chiari e oggettivi criteri da seguire, ed essere vevoli per tutti, altrimenti si vengono a innescare parzialità immotivate e quindi una sfiducia nella giustizia e in chi giudica.

Due, infine, sono gli aspetti che, restando identici alla formulazione originaria e non essendo stati modificati, destano ancora delle perplessità.

Il primo riguarda la necessità dell'ammissione dell'avvocato e procuratore dell'accusato da parte del Presidente del Collegio in caso di processo giudiziale (art. 13, n. 3) o della Congregazione per la Dottrina della Fede o dell'Ordinario in caso di processo extragiudiziale (art. 20, § 7). Sempre in assenza di elementi oggettivi per una eventuale esclusione, queste disposizioni potrebbero essere lesive del diritto di difesa, in quanto l'imputato deve essere libero di poter liberamente scegliere un avvocato di completa sua fiducia e di sicura e provata competenza, seppur tra quelli abilitati a esercitare e in possesso di determinati requisiti morali e professionali. Eventuali timori sulla non specializzazione degli avvocati in questo tipo di procedure possono essere elusi prevedendo un albo degli avvocati abilitati a patrocinare questa tipologia di cause a cui gli accusati possano attingere liberamente. Ciò permetterebbe di prevedere a priori tutti i requisiti tecnici, morali e professionali che si desidera, che potrebbero essere eventualmente anche accertati tramite un esame o altro tipo di prova.

Il secondo e ultimo aspetto riguarda un requisito che deve essere in possesso di tutti gli attori del processo (giudice, delegato, promotore di giustizia, notai e cancellieri), a eccezione degli assessori e degli avvocati¹⁰⁴: il sacerdozio. Gli artt. 13 e 20 stabiliscono che, salvo dispensa per casi particolari (artt. 15 e 21), possono essere nominati in suddetti ruoli "solamente sacerdoti". L'argomento non è nuovo e la dottrina in materia è amplissima¹⁰⁵. Considerato che un ampio settore dottrinale ritiene che l'ufficio di giudice non deve essere ritenuto di esclusiva pertinenza del ministero sacerdotale, non è mancato chi ha considerato una tale norma anacronistica e in contrasto con i discorsi sulla valorizzazione della ministerialità dei laici nella Chiesa¹⁰⁶ e, pur riferendosi alle recenti norme

¹⁰⁴ Nel precedente testo (vedi art. 13) anche gli avvocati dovevano essere sacerdoti, su questo vi è quindi una importante innovazione.

¹⁰⁵ Si veda la sintesi degli aspetti dottrinali di **A. VIANA**, *El problema de la participación de los laicos en la potestad de regimen. Dos vías de solución*, in *Ius canonicum*, 54 (2014), p. 603 ss.

¹⁰⁶ Cfr. **C. GULLO**, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, in *Processo penale e*



matrimoniali dove pure una maggiore apertura ai laici vi è stata, “di un’irragionevole e odiosa discriminazione del laicato”¹⁰⁷, soprattutto dopo lo sviluppo della teologia sulla missione e sulla pari dignità dei laici nella Chiesa sviluppatasi dopo il Concilio Vaticano II¹⁰⁸. D’altronde nei procedimenti più numerosi in cui vengono utilizzate queste Norme, e cioè quelli riguardanti gli abusi sui minori da parte di chierici, una vittima, anche da un punto di vista psicologico, potrebbe non sentirsi libero di testimoniare dinanzi ai “collegi” di colui che accusa e potrebbe avere la sensazione di essere davanti a una casta che si (auto)protegge.

Sicuramente questo processo di correzione e continuo miglioramento delle norme al fine “di rendere più incisiva l’azione giudiziaria”¹⁰⁹ della Chiesa non si è ancora concluso e altri interventi verranno emanati in futuro dalla Suprema Autorità. Come affermato da Papa Francesco ciò, da solo, “non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo ed emendare il reo”¹¹⁰. I vari provvedimenti normativi emanati, insieme alla sempre più necessaria opera di disvelamento della giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della fede e a una sempre più marcata azione di educazione e formazione, aiuteranno sempre più quell’“esercizio del discernimento” nella “necessaria applicazione nella lotta contro gli abusi di ogni tipo”¹¹¹.

tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano, 2005, p. 156.

¹⁰⁷ **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2016, p. 17.

¹⁰⁸ Vedi da ultimo quanto scrive Papa Francesco nell’Enciclica *Evangelii Gaudium* del 24 novembre 2013: “Il sacerdozio ministeriale è uno dei mezzi che Gesù utilizza al servizio del suo popolo, ma la grande dignità viene dal Battesimo, che è accessibile a tutti. La configurazione del sacerdote con Cristo Capo - vale a dire, come fonte principale della grazia - non implica un’esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto. [...] Sua chiave e suo fulcro non è il potere inteso come dominio, ma la potestà di amministrare il sacramento dell’Eucaristia; da qui deriva la sua autorità, che è sempre un servizio al popolo” (n. 104).

¹⁰⁹ **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 21 gennaio 2022, in *L’Osservatore Romano*, 22 gennaio 2022, p. 8.

¹¹⁰ **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti*, cit.

¹¹¹ **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti*, cit.